

**Ordinanza 3 sull'asilo
relativa al trattamento di dati personali
(Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)**

dell'11 agosto 1999 (Stato 12 dicembre 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (LAsi),
ordina:

Art. 1² Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.

² Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 4.

Art. 1a³ Sistemi d'informazione

(art. 96 LAsi; art. 31 LStr⁴ e art. 9 cpv. 2 lett. a LSISA⁵)

¹ L'Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:

- a. banca dati Artis;
- b. amministrazione dei prestiti;
- c. documentazione giudiziaria turca;
- d. banca dati finanziamento asilo (Finasi);
- e. banca dati sui casi medici;
- f. banca dati Aiuto individuale al ritorno;
- g. banca dati LINGUA.

RU 1999 2351

¹ RS 142.31

² Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

³ Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

⁴ LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20)

⁵ LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).

Art. 1b⁶ Banca dati Artis

¹ Nella banca dati Artis sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo.

² Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema.

³ Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM e del Tribunale amministrativo federale.

⁴ L'UFM può rendere accessibili le informazioni registrate in Artis alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:

- a. alle autorità cantonali degli stranieri;
- b. ai rappresentanti delle autorità dell'amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo;
- c. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazioni sui Paesi.

Art. 1c⁷ Amministrazione dei prestiti

¹ L'amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti.

² Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM che si occupano dell'amministrazione dei prestiti.

Art. 1d⁸ Documentazione giudiziaria turca

¹ La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l'asilo e la cui autenticità è stata confermata.

² Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM specializzati nell'analisi di documenti giuridici.

⁶ Introdotta dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

⁷ Introdotta dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

⁸ Introdotta dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Art. 1e⁹ Banca dati Finasi

¹ Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie giusta gli articoli 20, 22, 24, 26, 28 e 31 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹⁰ sull'asilo (Oasi 2) e l'articolo 18 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹¹ sull'integrazione degli stranieri (OIntS).

² La banca dati Finasi contiene i seguenti dati personali di rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa e numero personale.

³ I dati sono registrati per motivi di controllo nella banca dati Finasi per una durata di tre anni. Trascorso questo termine i documenti designati dall'Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati.

⁴ Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM che si occupano del versamento delle somme forfettarie.

Art. 1f¹² Banca dati sui casi medici

¹ La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici.

² Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM che si occupano dei casi medici.

Art. 1g¹³ Banca dati Aiuto individuale al ritorno

¹ Nella banca dati Aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l'asilo.

² Hanno accesso alla banca dati i collaboratori dell'UFM che si occupano del controllo e della valutazione dell'aiuto individuale al ritorno.

Art. 1h¹⁴ Banca dati LINGUA

¹ Nella banca dati LINGUA sono registrati i nomi degli esperti nonché dei richiedenti l'asilo di cui è stata allestita una perizia LINGUA; il contenuto della perizia non figura nella banca dati.

² Hanno accesso ai dati i collaboratori del servizio LINGUA dell'UFM.

⁹ Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

¹⁰ RS **142.312**

¹¹ RS **142.205**

¹² Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

¹³ Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

¹⁴ Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

Art. 2¹⁵ Divieto di comunicare i dati
(art. 97 cpv. 1 e 2 LAasi)

Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso l'UFM che in primo grado la domanda d'asilo è stata respinta o è stata emanata una decisione di non entrata nel merito o che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.

Art. 3 Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio
(art. 97 cpv. 3 lett. b)

Se per l'esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d'origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

Art. 4¹⁶ Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale
(art. 98a LAasi)

L'UFM comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale informazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all'articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzione del 28 luglio 1951¹⁷ sullo statuto dei rifugiati.

Art. 5¹⁸ Dati biometrici
(art. 98b LAasi)

¹ Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:

- a. impronte digitali;
- b. fotografie.

² L'accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall'allegato 1 dell'ordinanza del 12 aprile 2006¹⁹ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

¹⁷ RS 0.142.30

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

¹⁹ RS 142.513

Art. 6²⁰ Esame dei dati biometrici
(art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA²¹)

¹ Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.

² Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l'esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità.

³ Nei casi in cui la domanda è presentata dall'estero, al confine, all'aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici.

⁴ Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, l'UFM esige dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol) le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l'asilo.

⁵ L'UFM può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri di registrazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati.

⁶ Se necessario per chiarire reati, l'UFM mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso dell'UFM.

⁷ Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli dell'UFM, quest'ultimo decide, giusta l'articolo 97 capoverso 1 della LAsi, circa l'ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

Art. 6a²² Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato
da nessuno degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino
(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi)

È data una protezione adeguata della persona interessata ai sensi dell'articolo 102c capoverso 3 LAsi se sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti:

- a. i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati nonché dell'esattezza dei dati sono rispettati;
- b. lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito;
- c. i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunicazione;
- d. le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate;
- e. la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati è vietata;

²⁰ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (RS **142.513**). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5611).

²¹ RS **142.51**

²² Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

- f. la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate;
- g. la persona interessata ha un diritto di rettifica dei dati inesatti;
- h. la persona interessata è informata sul trattamento dei suoi dati personali nonché sulle relative condizioni;
- i. la persona interessata ha il diritto di essere informata sui dati che la riguardano;
- j. la sicurezza dei dati è garantita;
- k. la persona interessata ha il diritto di fare appello a un'autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.

Art. 7 a 8²³

Art. 9 Comunicazione in singoli casi

¹ L'UFM può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali.

² Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l'indirizzo, se la persona che chiede l'informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione.

Art. 10 Comunicazione di liste

¹ L'UFM può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell'autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge.

² La consegna di liste con dati personali a privati è vietata.

Art. 11²⁴

Art. 12 Sicurezza dei dati

¹ L'UFM prende i provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati secondo le disposizioni di protezione dei dati per prevenire la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato dei dati.

² ...²⁵

²³ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

²⁴ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

²⁵ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

³ In caso di trasporto o di trasmissione di dati personali occorre garantire che non possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

⁴ e ⁵ ...²⁶

Art. 13 Archiviazione

I dati che non sono più necessari vanno archiviati o distrutti. L'archiviazione o la distruzione dei dati avviene in collaborazione con l'Archivio federale.

Art. 14 Statistica, pianificazione e ricerca

¹ ...²⁷

² A scopo di ricerca o di pianificazione, l'UFM può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere determinate. L'ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso dell'UFM.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

²⁶ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

²⁷ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

*Allegati 1 e 2*²⁸

²⁸ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 18 novembre 1992²⁹ concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (ordinanza AUPER) è modificata come segue:

Ingresso

...

Art. 2 cpv. 2

...

Art. 3

...

Art. 5

...

Art. 6 cpv. 2

...

Art. 7 lett. a e f

Abrogate

Art. 8 cpv. 1 secondo periodo, 2 primo periodo, 3 e 4

...

⁴ Abrogato

Art. 9 cpv. 2, 10 e 15 a 17

Abrogati

Art. 18

...

²⁹ [RU 1992 2425, 1994 2880, 2000 1227 allegato n. II 2 2937, 2003 4333, 2006 1945 allegato 3 n. 6]

Allegato 1

...

Allegato 2

Abrogato

Allegato 4³⁰
(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004³¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004³² tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008³³ tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008³⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

³⁰ Introdotta dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

³¹ RS 0.142.392.68

³² RS 0.360.598.1

³³ RS 0.142.393.141

³⁴ RS 0.142.395.141. Non ancora pubblicato.

